



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 26 maggio 2015  
(OR. en)

8203/15

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2015/0086 (NLE)**

---

**AELE 18  
EEE 6  
DENLEG 60  
MI 255  
AGRI 209**

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE con riguardo a una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE (Nuovi prodotti alimentari)

---

**DECISIONE (UE) 2015/... DEL CONSIGLIO**

**del**

**relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea  
in sede di Comitato misto SEE con riguardo a una modifica dell'allegato II  
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)  
dell'accordo SEE (Nuovi prodotti alimentari)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

---

<sup>1</sup> GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>1</sup> ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato II dell'accordo SEE.
- (3) L'allegato II dell'accordo SEE contiene disposizioni e norme specifiche in materia di regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione, del 20 settembre 2001, che stabilisce precise norme per rendere talune informazioni accessibili al pubblico e per la tutela delle informazioni presentate in virtù del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 253 del 21.9.2001, pag. 17).

- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE la raccomandazione 97/618/CE della Commissione<sup>1</sup>.
- (7) L'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup> modifica il regolamento (CE) n. 258/97 e deve essere integrato nell'accordo SEE.
- (8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE.
- (9) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

<sup>1</sup> Raccomandazione 97/618/CE della Commissione, del 29 luglio 1997, relativa agli aspetti scientifici delle informazioni a sostegno delle domande di autorizzazione all'immissione sul mercato di nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari, della presentazione di queste informazioni e della preparazione delle relazioni di valutazione iniziale, in forza del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 253 del 16.9.1997, pag. 1).

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).

### *Articolo 1*

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

### *Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

PROGETTO

**DECISIONE N. .../2015 DEL COMITATO MISTO SEE**

**del**

**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme,  
prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari<sup>1</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione, del 20 settembre 2001, che stabilisce precise norme per rendere talune informazioni accessibili al pubblico e per la tutela delle informazioni presentate in virtù del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la raccomandazione 97/618/CE della Commissione, del 29 luglio 1997, relativa agli aspetti scientifici delle informazioni a sostegno delle domande di autorizzazione all'immissione sul mercato di nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari, della presentazione di queste informazioni e della preparazione delle relazioni di valutazione iniziale, in forza del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 253 del 21.9.2001, pag. 17.

<sup>3</sup> GU L 253 del 16.9.1997, pag. 1.

- (4) L'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati<sup>1</sup> modifica il regolamento (CE) n. 258/97 e deve essere integrato nell'accordo SEE.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

<sup>1</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.



## *Articolo 1*

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. dopo il punto 97 (Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

"98. **31997 R 0258**: Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1), modificato da:

- **32003 R 1829**: Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003 (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1),
- **32008 R 1332**: Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

all'articolo 7 è aggiunto quanto segue:

"Allorché la Commissione adotta decisioni di autorizzazione, gli Stati EFTA adottano decisioni corrispondenti simultaneamente ed entro 30 giorni dalla decisione comunitaria. Il Comitato misto SEE viene informato e pubblica periodicamente elenchi di tali decisioni nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale.

In caso di disaccordo tra le Parti contraenti in merito all'applicazione di tali disposizioni si applica, *mutatis mutandis*, la parte VII dell'accordo."

99. **32001 R 1852**: Regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione, del 20 settembre 2001, che stabilisce precise norme per rendere talune informazioni accessibili al pubblico e per la tutela delle informazioni presentate in virtù del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 253 del 21.9.2001, pag. 17)."

2. Sotto il titolo "ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO", dopo il punto 16 (Raccomandazione 2013/647/UE della Commissione) è inserito il punto seguente:

"17. **31997 H 0618**: Raccomandazione 97/618/CE della Commissione, del 29 luglio 1997, relativa agli aspetti scientifici delle informazioni a sostegno delle domande di autorizzazione all'immissione sul mercato di nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari, della presentazione di queste informazioni e della preparazione delle relazioni di valutazione iniziale, in forza del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 253 del 16.9.1997, pag. 1)."

## *Articolo 2*

I testi dei regolamenti (CE) n. 258/97, (CE) n. 1852/2001 e (CE) n. 1829/2003 e della raccomandazione 97/618/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

### *Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il ..., a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche al Comitato misto SEE\* previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

### *Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, .

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

*I segretari*

*del Comitato misto SEE*

---

\* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]